

Linea Protezione Persona - Modulo Morte e Invalidità permanente

(Mod. 66 Ed. ottobre 2025)

Copertura Capitale aggiuntivo per Morte da infortuni

(questa copertura è acquistabile solo in abbinamento alla copertura prevista dal prodotto Poste Protezione Affetti 360 di Poste Vita S.p.a.)

COSA E CHI È ASSICURATO?

Cosa prevede la copertura?

In caso di **morte** dell'assicurato dovuta ad Infortunio – in qualsiasi momento sul lavoro o nel tempo libero – Poste Assicura paga un indennizzo ai Beneficiari, il cui importo è indicato in polizza.

Poste Assicura paga l'indennizzo anche se la morte si verifica entro **due anni** dal giorno dell'Infortunio, anche dopo la scadenza del contratto.

 L'assicurato può inoltre usufruire delle prestazioni di **Assistenza alla persona e Prevenzione** a sua disposizione (► *Assistenza alla persona e Prevenzione*).

La copertura a colpo d'occhio

Coperture	Somma assicurata
Capitale aggiuntivo per Morte da infortuni	Indicata in polizza
Assistenza alla persona e Prevenzione	
Servizi di Assistenza in caso di necessità dovuta a Infortunio o Malattia	
+ Ogni anno è inclusa una visita specialistica o un esame diagnostico gratuito a scelta tra quelli previsti	
L'assicurato ha inoltre accesso a tariffe agevolate all'interno del Network PosteProtezione	

 **L'indennizzo viene dimezzato se la morte da Infortunio dell'assicurato avviene a causa di:**

- pratica di questi **sport**: arti marziali, atletica pesante, sollevamento pesi e lotta nelle sue varie forme, immersioni con autorespiratore (sono comprese le conseguenze derivanti dalla pressione dell'acqua e di embolie gassose. L'attività sportiva è coperta se l'assicurato ha il brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata oppure nell'ambito dello svolgimento di corsi di abilitazione con istruttore presente), sci d'alpinismo, scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala U.I.A.A. (compreso free climbing), hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football americano, ciclismo, equitazione, sci e snowboard non estremi
- movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche.

L'indennizzo viene dimezzato anche se la morte dell'assicurato avviene al di fuori dello spazio economico europeo (SEE, eccetto Regno Unito).

Nella definizione di **Infortunio** sono sempre compresi anche questi eventi:

- asfissia non di origine morbosa
- avvelenamento acuto da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita
- annegamento
- assideramento e congelamento
- colpi di sole, di calore o di freddo
- infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi dell'assicurato

- ✓ lesioni derivanti da tumulti popolari a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva
- ✓ conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o trattamenti resi necessari da Infortunio
- ✓ lesioni determinate da sforzi
- ✓ malessere, stati di incoscienza o malore non causati da stupefacenti, allucinogeni o alcolici
- ✓ infezione e avvelenamento dovuti a Infortunio
- ✓ morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, esclusa la malaria
- ✓ folgorazione
- ✓ atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa
- ✓ viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri in qualità di passeggero.

Poste Assicura paga l'indennizzo anche in caso di **morte presunta**, dopo che l'autorità competente ha dichiarato la morte presunta dell'assicurato. La morte presunta è dichiarata dopo dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente secondo quanto previsto dall'art. 58 e seguenti del Codice civile. Se, dopo il pagamento dell'indennizzo, emerge che la morte non è avvenuta o che non è dipesa da Infortunio indennizzabile, Poste Assicura ha diritto al rimborso dell'intero indennizzo pagato.

Cosa è escluso dalla copertura?

I sinistri che sono conseguenza o relativi a:

Stato di salute

- ✗ stati invalidanti o infortuni avvenuti prima della sottoscrizione e le loro conseguenze dirette o indirette
- ✗ malattie diagnosticate o curate prima della sottoscrizione e le loro conseguenze dirette o indirette
- ✗  Le esclusioni non operano per le patologie oncologiche da cui è guarito l'assicurato ed il cui trattamento attivo si è concluso, senza recidive, secondo quanto stabilito dal diritto all'Oblio oncologico
- ✗ sindromi organiche cerebrali, stati paranoidi, stati depressivi, disturbi schizofrenici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva) e malattie mentali in genere
- ✗ abuso di alcolici, farmaci, psicofarmaci e l'uso di sostanze stupefacenti e allucinogene se non sono assunte a scopo terapeutico.

Prestazioni per infortuni

- ✗ operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortuni.

Sport e utilizzo dei mezzi di trasporto

- ✗ sport professionistici o che comunque comportano una qualsiasi forma di remunerazione sia diretta che indiretta
- ✗ sport motoristici (quali automobilismo, motociclismo e motonautica) che comportano l'uso di veicoli o natanti a motore
 - ✓ sono incluse le gare di regolarità pura, le regate veliche e la guida di veicoli a motore all'interno di circuiti adibiti agli sport motoristici
- ✗ sport come:
 - § paracadutismo (inclusi skydiving e base jumping)
 - § bungee jumping
 - § sci e snowboard estremi e acrobatici (inclusi sci fuoripista, snowboard fuoripista, freestyle ski, helisnow e airboarding)

- § salto dal trampolino con sci e idroscì
- § bob o skeleton e simili
- § discese su rapide di fiumi e torrenti con qualsiasi mezzo (incluso torrentismo, rafting, hydrospeed)
- § kitewings
- § free solo (arrampicata solitaria)
- § speleologia
- § sport aerei in genere (inclusi deltaplani, ultraleggeri, parapendii, etc.)
- ⊗ uso di aeromobili in genere (ad eccezione di quelli abilitati al trasporto pubblico di linea), di apparecchi per il volo da diporto
- ⊗ guida di qualsiasi veicolo o imbarcazione a motore, se l'assicurato non è abilitato alla guida dei veicoli o al comando di unità da diporto a norma delle disposizioni vigenti
 - ✓ sono tuttavia coperti gli infortuni subiti dall'assicurato anche con patente scaduta, purché rinnovi il documento entro 3 mesi e il mancato rinnovo dipenda solo e direttamente dai postumi del sinistro
- ⊗ collaudo di qualsiasi mezzo di trasporto, sia pubblico che privato.

Altre esclusioni

- ⊗ dolo, partecipazione o compimento di reati da parte dell'assicurato
- ⊗ suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo
- ⊗ partecipazione a guerre anche non dichiarate, insurrezioni generali, operazioni e occupazioni militari e invasioni, atti terroristici (compresa la contaminazione chimica o biologica)
 - ✓ l'assicurato è coperto se la guerra o l'insurrezione scoppia mentre si trova in un paese estero fino a quel momento in stato di pace; in questo caso la copertura è valida per 14 giorni al massimo
- ⊗ partecipazione attiva dell'assicurato a tumulti popolari, sommosse, atti violenti in genere
- ⊗ fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- ⊗ uso e produzione di esplosivi.

Chi si può assicurare?

Si possono assicurare le persone che alla sottoscrizione:

- ⊗ hanno un'età compresa tra 18 e 70 anni compiuti
- ⊗ risiedono in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Per ogni assicurato, la copertura dura fino alla prima scadenza annuale successiva al compimento dell'80° anno.

 È possibile assicurare un massimo di 6 persone, ciascuna con le sue coperture.

Chi non si può assicurare?

Non si possono assicurare le persone che:

- ⊗ sono o sono state affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS
- ⊗ svolgono le attività professionali definite "non assicurabili" (► *Classificazione delle attività professionali* allegata a questo contratto).

Se durante il periodo di assicurazione l'assicurato ricade in una di queste due categorie che non si possono assicurare, il contraente o l'assicurato deve comunicarlo per iscritto a Poste Assicura, perché ciò aggrava il rischio (art. 1898 Codice civile).

Poste Assicura, in seguito alla comunicazione dell'aggravamento del rischio, può recedere dal contratto con effetto immediato, e lo comunica per iscritto al contraente o all'assicurato entro un mese dalla ricezione dell'avviso o dal momento in cui ha saputo dell'aggravamento del rischio.

I sinistri avvenuti dopo il verificarsi di uno di questi casi e prima del recesso da parte di Poste Assicura non sono indennizzabili.

Poste Assicura acquisisce i premi relativi al periodo di assicurazione in corso fino al momento in cui il cliente ha comunicato l'aggravamento del rischio o Poste Assicura lo ha saputo.

Cosa succede se l'assicurato cambia attività professionale?

Se l'assicurato cambia attività professionale, il contraente o l'assicurato lo deve comunicare quanto prima a Poste Assicura (art. 1898 del Codice civile). La comunicazione può essere fatta anche in ufficio postale (► *Come, quando e perché si può modificare il contratto?*).

Se questo cambiamento comporta un aggravamento del rischio, Poste Assicura può recedere dal contratto.

Se il cambiamento dell'attività professionale comporta la diminuzione del rischio, Poste Assicura riduce il premio a partire dalla scadenza successiva della polizza.

Per valutare il grado di rischio delle varie attività professionali si deve far riferimento all'elenco delle professioni (► *Classificazione delle attività professionali*). Se un'attività non è in elenco, viene classificata secondo un criterio di equivalenza e/o analogia con un'attività in elenco.

Se la nuova attività professionale rientra tra quelle indicate come "non assicurabili", Poste Assicura recede dal contratto con effetto immediato e rimborsa al contraente la quota di premio pagata e non goduta al netto delle imposte.

Se l'Infortunio:

- avviene prima che il contraente o l'assicurato abbia comunicato il cambiamento del rischio e/o prima che Poste Assicura abbia modificato le condizioni di copertura o esercitato il diritto di recesso oppure
- se è conseguenza di un'attività professionale diversa da quella dichiarata in polizza o di un'altra attività:
 - § l'indennizzo è dovuto per intero se l'attività professionale rientra nella stessa Classe di rischio o di minor rischio di quella dichiarata in polizza
 - § l'indennizzo si riduce, in base alle percentuali indicate nell'elenco delle professioni, se l'attività professionale rientra in una classe di maggior rischio rispetto a quella dichiarata in polizza.
 - § non viene pagato alcun indennizzo se l'attività rientra tra quelle indicate come "non assicurabili".

 La Classe di rischio è l'insieme delle categorie di attività che presentano lo stesso grado di pericolosità del rischio.

Chi sono i Beneficiari in caso di morte dell'assicurato?

I Beneficiari sono gli eredi legittimi o testamentari dell'assicurato a meno che durante il contratto il contraente non li ha modificati scrivendo a Poste Assicura.

Se il Beneficiario è un figlio minorenne o un figlio maggiorenne con invalidità pari o superiore al 75%, l'indennizzo è maggiorato del:

- 25% in caso di morte da Infortunio del genitore assicurato avvenuta in Italia
- 50% in caso di morte da Infortunio di entrambi i genitori avvenuta in Italia, di cui almeno uno assicurato con questo contratto.

Dove vale la copertura?

La copertura vale in tutto il mondo.

IN CASO DI SINISTRO

Come si denuncia il sinistro?

Entro 3 giorni lavorativi dalla data del sinistro o da quando se ne è avuta conoscenza o in concreto la possibilità, i Beneficiari devono denunciare il sinistro con una di queste modalità:

 chiamando il numero verde **800.13.18.11**, raggiungibile anche da telefonia mobile, (per chiamare dall'estero 02.82.44.32.10) attivo da lunedì - venerdì 9:00 - 17:00 seguendo l'albero di navigazione fino alla "denuncia del sinistro".

 inviando la denuncia o il *Modulo di denuncia sinistro* a **Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Viale Europa, 190 - 00144 Roma**

Documenti da allegare

- Documento di identità del contraente (o dell'assicurato se diverso dal contraente)
- Documento di identità del Beneficiario
- Certificato di morte o analogo certificato con indicazione di causa e data del decesso

Il contraente oppure i Beneficiari devono consentire a Poste Assicura (o alle persone da essa indicate) le indagini, le perizie, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti opportuni. Per questo sciolgono gli incaricati di queste attività dall'eventuale segreto professionale.

Non rispettare l'obbligo della denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo: totale in caso di dolo, parziale in caso di colpa grave (art. 1915 del Codice civile).